



COMUNE DI RACALMUTO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

*** * * * ***

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 88 DEL 07/08/1998 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 57 DEL 07/10/2002;

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 10/11/2003;

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 16/04/2004;

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 02/03/2016.

TITOLO
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capi gruppo.

Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza. Relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Ari. 3 – Durata in Carica

Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale nell'apposita sala.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento delle loro attività.

Su proposta del Presidente, la Conferenza a dei Capi gruppo può stabilire a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inabilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivo da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 5 - Elezione del Presidente

Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì, con le stesse modalità un vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale è il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente, possono essere revocati per ripetute inadempienze dalla loro carica in seguito all'approvazione, per appello nominale, di una mozione da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 6 - Presidente – sostituzione

Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione della carica del Presidente, il vice presidente lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento di questo, esso è sostituito, per la presidenza delle adunanze del Consiglio Comunale, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il vice Presidente svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, sino all'elezione del nuovo.

Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare sentita la Conferenza dei capigruppo.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

Promuove inoltre, tutte le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Consiglio Comunale.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 – Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere "anziano" secondo la legge.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegandola dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo, ad eccezione dei singoli consiglieri comunali che dichiarano di appartenere a partiti politici o movimenti presenti all'Assemblea Regionale. In tal caso il singolo consigliere o i singoli consiglieri conservano singolarmente la prerogativa di costituire gruppo consiliare autonomo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

La Giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art. 9 - Conferenza dei capi gruppo

La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

Il Presidente del Consiglio Comunale può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

La conferenza dei capi gruppi esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal presidente.

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal vice Presidente.

Alla riunione partecipa il segretario comunale od un suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 12.

La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capi gruppo.

La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la meta dei Consiglieri in carica.

I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 - Costituzione e composizione

Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce con criterio proporzionale, al suo interno, le seguenti commissioni permanenti:

I COMMISSIONE:

Affari generali; Strutturazione servizi personale; Organizzazione generale degli Uffici e dei Servizi; personale; Regolamenti Comunali e delle Istituzioni Comunali; Assunzioni dirette; Concorsi per assunzione personale; Appalti pubblici -servizi; Convenzioni, Costituzione Consorzi; Bilancio; Finanze; Tasse;Contenzioso; Patrimonio; Obbligazioni e mutui; Tesoreria; Economato; Acquisto beni patrimoniali; Demanio; Immobili; Autoparco; Altre materie affini ed attinenti.

II COMMISSIONE:

Territorio; Ambiente; Urbanistica; Lavori Pubblici; Strumenti Urbanistici; Piani di Lottizzazione; Appalti di opere pubbliche; Industria; Artigianato; Commercio;Agricoltura; Lavoro; Metanizzazione; Cooperazione; Programmazione economica;Rete idrica e fognante; Viabilità e traffico; Impianti di potabilizzazione; Altre materie affini ed attinenti.

III COMMISSIONE:

Servizi socio assistenziali secondo quanto previsto dalla L.R. n° 22/86 e successive modifiche ed integrazioni; Anziani; Soggetti portatori di handicap;Medicina preventiva; Rapporti con le ASL e gli organismi sanitari; Disinfezione e disinfestazione; Emigrazione ed immigrazione; Servizi cimiteriali; Altre materie affini ed attinenti.

IV COMMISSIONE:

Pubblica Istruzione; Rapporti con gli organi di autogoverno delle scuole;Refezione scolastica; Cultura; Beni Culturali; Manifestazioni e rassegne culturali;Informazione; Sport; Tempo libero; Condizione femminile; Gioventù; Biblioteca e servizi culturali e ricreativi; Impianti sportivi; Altre materie affini ed attinenti.

Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nella prima adunanza dopo l'elezione od in quella immediatamente successiva.

In tutte le commissioni deve essere assicurata la presenza di almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito ai sensi del presente regolamento. A tale scopo il Consiglio Comunale nella delibera di nomina stabilisce i criteri necessari per assicurare la proporzionalità e la rappresentanza dei vari gruppi all'interno delle varie commissioni, stabilendo altresì il numero dei componenti.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa,tramite il suo capo gruppo, un altro

rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissioni

Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina della stessa commissione. La commissione elegge altresì, con le stesse modalità, un Vice Presidente.

Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Presidente, il V. Presidente lo sostituisce nelle funzioni di Presidente della commissione. In caso di assenza di questo, esso è sostituito, per la presidenza delle adunanze della commissione dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio Comunale rende note le nomine al Consiglio comunale, alla giunta, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data. Delle adunanze e degli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richieste scritte, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio Comunale entro lo stesso termine.

Art. 12 - Funzionamento delle commissioni

La riunione della commissione è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del comune.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 13 - Funzioni delle commissioni

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio Comunale rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dei responsabili dei servizi o dal segretario comunale ai sensi dell'art 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio Comunale e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per espletamento dell'incarico.

Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza al segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52 3° comma- 53, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art,53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio Comunale alla commissione che può riportarla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

Art. 14 - Segreteria delle commissioni verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Funzionario comunale designato dal Segretario comunale.

Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell'art 12. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, ai capi gruppo ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del collegio dei revisori dei conti.

Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dai componenti della commissione. Sono inoltre esclusi i riferimenti agli argomenti trattati dalla commissione in sede non pubblica. Il comunicato è pubblicato all'albo comunale ed è inviato al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta, ai capi gruppo, al segretario comunale ed agli organismi di partecipazione popolare.

CAPOV
COMMISSIONISPECIALI

Art. 15 - Commissioni d'indagine

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico- amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 27 3° comma della L.R. 26.8.92n° 7, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La commissione ha tutti i poteri necessari per espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore) il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della commissione, che nella audizione si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.

Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 15 bis

La commissione d'indagine può avvalersi dell'opera di dipendenti com.li e di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nella materia da trattare scelti dal C.C. nella deliberazione l'incarico.

Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso ed in via definitiva, le competenze dovute a membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 16 - Incarichi di studio

Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico! Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPOVI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 – Designazioni e funzioni

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art 18 - Riserva di legge

Le elezioni dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 - Entrata in carica

Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità ed incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Art. 20 - Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Presidente del Consiglio Comunale.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con l'adozione da parte del Consiglio della relativa surrogazione che deve avvenire nella prima adunanza successiva alla presentazione delle dimissioni.

Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del soggetto surrogante.

Art. 21 - Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'O R.E.E.L.

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attivala procedura prevista dalla legge. A conclusione della

procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell' autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrorata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza alle adunanze consiliari è disciplinata dall'art. 173 dell' O.R.E.E.L.L. .Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dalla legge. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica può aver luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22 – Sospensione dalla carica - sostituzione

I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art 1 della legge 19 gennaio 1992, n. 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma quinquies del predetto art 15.

La sospensione di diritto dalla carica altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

Il Prefetto, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, accertata la presenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior

numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23 - Diritto d'iniziativa

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni deliberazione del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt.53, 1° comma della legge 8 giugno 1990,n 142, e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa può essere trattata dalla commissione permanente competente per materia nei casi previsti dal 2°comma dell'art. 13 del presente regolamento. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni,integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in scritto al Presidente del Consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art 24 - Attività ispettiva , interrogazioni e mozioni

I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al 1° comma dell'art. 27 della legge 26.8.1992, n° 7, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo

del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data di norma nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art 27 della legge 26.8.1992, n° 7. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del C.C., la risposta è data per iscritto. Se il consigliere interessato lo richiedere, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al C.C., nella prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la

trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt 23 e 24 del presente regolamento.

Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n° 142 e della legge 30 aprile 1991, N° 110. Ai capigruppo consiliari verrà inviato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla G.C. e copia di tutte le determinazioni sindacali entro giorni cinque dalla data di adozione.

L'esercizio dei diritti i cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del Comune e degli altri enti e aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri com.li possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copie di deliberazione del Consiglio e della Giunta e delle determinazioni del Sindaco, di verbali della commissioni consiliari permanenti, dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 26. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere

interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n° 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n° 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni.

Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 28 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

Le deliberazioni di competenza della Giunta com.le, adottate nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1991 n° 44 sono comunicate ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. Esse sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio.

Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto delle deliberazioni, devono essere indirizzate al Segretario com.le e, per conoscenza, al Sindaco ed al comitato regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario com.le provvede all'invio dell'atto al comitato di controllo entro i cinque giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

Il Segretario comunale comunica mensilmente con lettera, ai Consiglieri di cui al primo e al secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richieste.

All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo, precisando nell'oggetto, le date di adozione e di annullamento e le motivazioni di quest'ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al consiglio che l'argomento sia iscritto all'O.d.G. della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

I Consiglieri com.li, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli 18 e 20 della L.R. 30/2000. Ai Consiglieri Comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio, nella misura fissata con deliberazione del Consiglio Comunale e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24,00 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo. Gli interessati, a richiesta, possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione la cui entità non potrà superare la somma mensile lorda di Euro 400,00. Nell'ipotesi che il consigliere abbia scelto di percepire l'indennità di funzione, ad ogni assenza ingiustificata alle sedute degli organi collegiali (consiglio comunale e commissioni consiliari) sarà applicata una detrazione di Euro 70,00.

Ai soli fini del computo delle assenze per le eventuali somme da detrarre ad ogni singolo consigliere, il Segretario Comunale o il segretario della commissione, alla fine della seduta del consiglio o della commissione, annotano in un apposito registro il nome e cognome degli assenti.

Ai Consiglieri com.li che risiedono fuori dal comune ove sono stati eletti, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del consiglio, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede e degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.

I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del consiglio, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30/2000, che per ragioni del loro mandato si fuori dal comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 836/73, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge e successive modificazioni. I consiglieri regolarmente autorizzati dal Presidente del consiglio comunale, inoltre, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.

Art. 30 - Divieto di mandato imperativo

Ogni consigliere com.le rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31 - Partecipazione alle adunanze

Il consigliere com.le è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del C.C. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al C.C. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata

comunicazione fatta al C.C. dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

Ogni consigliere può chiedere, con lettera al presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, fornendo le dovute motivazioni. Il Presidente dà comunicazione al C.C. che ne prende atto nella prima adunanza.

Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di C.C. Il sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art. 32 - Astensione obbligatoria

I consiglieri com.li devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, e sanzioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico – amministrativo.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario com.le che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33 - Responsabilità personale - esonero

Il consigliere com.le è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal C.C.

E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prime della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Si applicano ai Consiglieri com.li le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal 1° e 4° comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34 - Nomine e designazioni di Consiglieri com.li – divieti

Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere com.le, questi, deve essere sempre eletto dal C.C. in seduta pubblica, con voto espresso per scheda segreta.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza del C.C., in seduta pubblica ed in forma palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza com.le espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 35 - Funzioni rappresentative

I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall' A. C.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico e dal Presidente del C.C. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta.

La delegazione viene costituita dal C.C., o, nei casi d'urgenza dalla conferenza dei capi gruppo.

Art. 36 – Nomine in Enti o Istituzioni

Le nomine in enti di gestione, comitati di gestione, consigli di amministrazione e organismi affini nei quali il Comune deve nominare dei propri rappresentanti sono di competenza del Sindaco.

Se il Sindaco designa in tali enti un consigliere com.le, questi entro i termini stabiliti dalla legge e dallo statuto deve optare per l'accettazione della nomina o per la permanenza nella carica di consigliere com.le. Scaduti i termini senza che il consigliere abbia comunicato le sue volontà, si intende decaduto senz'altro dalla nomina incompatibile con la carica di consigliere com.le.

TITOLO III
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 37 - Competenza

La convocazione del C.C. è effettuata dal Presidente del C.C. . Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, del C.C. la convocazione viene effettuata dal vice Presidente del C.C.

Il C.C. è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno di adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

La prima convocazione del C.C. è disposta dal Presidente uscente.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del Presidente.

In conformità a quanto dispone la legge, la prima seduta del C.C. successiva alle elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 38 - Avviso di convocazione

La convocazione del C.C. è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per l'esercizio del ruolo del C.C., stabilito dalla legge 8 giugno 1990, n° 142.

Il C.C. è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il C.C. è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente del C.C. o sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il C.C. è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del C.C. o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente.

La sussistenza dei motivi di urgenza è approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti che possono stabilire il rinvio dell'adunanza ad altro giorno.

Art. 39 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del C.C. ne costituisce l'O.d.G.

Spetta al Presidente del C.C. di stabilire, rettificare od integrare l'O.d.G. con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma.

La richiesta di convocazione del C.C. spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri in carica ed in tali ipotesi, il Presidente è tenuto a riunire il C.C. entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'O.d.G. le questioni richieste. A tal fine il Sindaco od i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere.

A detto O.d.G. può, comunque, seguire un O.d.G. suppletivo.

Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del C.C., se non iscritto all'O.d.G. ed i relativi atti non siano messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.

Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri com.li, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13, 4° comma, 23 e 24.

Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio Comunale all'inizio dell'O.d.G. dell'adunanza del Consiglio Comunale da tenersi entro quindici giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

Gli argomenti sono indicati nell'O.d.G., pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente dell'ambito dell'O.d.G., sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti da trattare che "implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone", oppure

nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'O.d.G. è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 40 - Avviso di convocazione - consegna - modalità

La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari, spetta al Presidente del Consiglio Comunale.

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai Consiglieri Comunali, in via ordinaria, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata personale del singolo Consigliere dallo stesso tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio Comunale ed all'ufficio Segreteria, o in assenza, appositamente istituita dall'Ente.

La consegna dell'avviso di convocazione si considera perfezionata al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, con indicazione di data e ora, rilasciata da parte del gestore della Posta Elettronica Certificata di ciascun consigliere. L'avvenuta consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

Il messaggio di convocazione inviato e la relativa ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma precedente sono rimesse alla Segreteria Generale e sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Nell'ipotesi di temporanea mancata attivazione delle pec, di materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica, o comunque su richiesta scritta motivata del singolo Consigliere inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale per conoscenza e da acquisire al protocollo dell'Ente almeno nei due giorni anteriori alla convocazione del Consiglio Comunale, l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato a mano, al domicilio del Consigliere tramite il messo comunale il quale rimette alla Segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica, esonerando l'amministrazione di qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Con le medesime modalità di trasmissione si provvederà ad inoltrare tempestivamente ai consiglieri comunali copia delle proposte di deliberazione relative all' O.D.G. da trattare.”

Art. 41 - Avviso di convocazione- consegna- termini

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano Aggiungere all' O.d.G. delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. I motivi degli argomenti aggiunti all'O.d.G. possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad 'altro giorno stabilito dal Consiglio Comunale stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 42 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario com.le verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all' O.d.G. delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione dell'O.d.G. delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria com.le, assicurandone il tempestivo recapito:

- al collegio dei revisori dei conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77;
- al difensore civico;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili degli uffici e servizi com.li;
- agli organi di informazione - stampa- e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria e straordinaria è portato a conoscenza dei cittadini attraverso pubblici manifesti dove sarà anche riportato l'O.d.G.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43 - Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all' O.d.G . devono essere depositati presso la segreteria com.le od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'O.d.G., sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario com.le.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva dal Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai consiglieri.

Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame, entro il quale sono presenti dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale emendamenti entro il sesto giorno precedente a quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal secondo comma dell' art. 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio Comunale stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri com.le il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 44 – Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente e può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza di consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone una maggioranza speciale.

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario com.le ed i cui risultati sono annotati a verbale.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio Comunale ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario com.le il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello richiesto, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero ed i nomi dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale in prima convocazione, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo O.d.G. senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45 - Adunanza di prosecuzione

L'adunanza di prosecuzione fa seguito, nel giorno successivo, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di prosecuzione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di prosecuzione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo,

sono valide purchè intervengano almeno due quinti dei membri del Consiglio. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nelle adunanze di prosecuzione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

Qualora siano iscritti all'O.d.G. della seduta di prosecuzione argomenti compresi tra quelli elencati al precedente comma, il C.C. provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Nel caso di argomenti rinviati dal C.C. per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 46 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

L'assessore partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47 - Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto attribuito dall'art. 48.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere all'adunanze.

Art. 47 bis – Registrazioni audio e video

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze del Consiglio Comunale.

Art. 48 - Adunanze segrete

L' adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità , correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nel l' O.d.G. dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale su proposta di almeno tre consiglieri può deliberare, maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, esca dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta ed al Segretario com.le, il vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 49 - Adunanze “aperte”

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rileva motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei

membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 50 - Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano ferire l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 51 - Ordine della discussione

I consiglieri com.li prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.

I consiglieri com.li partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere sempre evitate le discussioni ed i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamare al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il

Presidente richiama all'ordine il consigliere, e, ove lo stesso persista a divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 52 - Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta avendo acquisito preventivamente, anche durante la sospensione temporanea, il consenso del capo gruppo. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservate

Art. 53 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risultato necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a

disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 54 - Comunicazioni- interrogazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità e dà lettura delle comunicazioni ad esso pervenute.

Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare delle comunicazioni.

Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai dieci minuti.

Dopo le comunicazioni del Presidente e dei consiglieri, il Sindaco o un suo delegato può effettuare comunicazioni su argomenti di cui ai commi precedenti per un periodo non superiore a dieci minuti.

Sulle comunicazioni di cui ai commi precedenti può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo e l'assessore delegato per un tempo non superiore a dieci minuti.

La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all' O.d.G. dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza, o abbia delegato un altro consigliere dello stesso gruppo.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositata. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute rispettivamente nel tempo di dieci minuti.

Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un intervento del Presidente nel tempo di dieci minuti.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno di essi, di regola al primo firmatario. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengo trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all' O.d.G. della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Durante trattazione delle interrogazioni iscritte all' O.d.G., entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti scritte od orali. Il Presidente o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante e che la stessa gli sarà

inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

Trascorse tre ore dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all' O.d.G. la trattazione delle interrogazioni.

Quando i consiglieri proponenti richiedono la risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all' O.d.G. del Consiglio Comunale.

Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all' O.d.G. del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta una risposta scritta.

Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione dell'interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l' O.d.G.. L' ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere; qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel casi di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio Comunale non può discutere ne deliberare su argomenti che non risultino iscritti all' O.d.G. della seduta, salvo quanto stabilito da commi seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio com.le, ne modifichino norme di funzionamento del servizio ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all' O.d.G.. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non, rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo O.d.G.

Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata, nel corso della discussione della proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all' O.d.G., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56 - Discussione - norme generali

Il relatore delle proposte di deliberazione è il Presidente del Consiglio Comunale. Per gli argomenti iscritti all' O.d.G. per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta relaziona lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente, dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione; nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di almeno cinque consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 57 - Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che

la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 58 - Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell' accusa.

La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle - conclusioni della commissione senza votazioni.

Art. 59 - Termine dell'adunanza

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita, di norma, per le 23.00, fermo restando la conclusione dell'argomento in discussione.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine nominalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 60 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo, al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame all'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio Comunale intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 23.

Art. 61 - Il verbale dell'adunanza – redazione e firma

Le deliberazioni costituiscono atto pubblico che documenta la volontà espressa dal C.C.

Alla loro redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto, dal Segretario comunale.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Le deliberazioni sono firmate dal Presidente dell'adunanza, da il Segretario comunale e dal consigliere anziano.

Art. 62 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

Le deliberazioni vengono depositate a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposte ad approvazione.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni.

Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte della deliberazione per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

I registri delle deliberazioni delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO- AMMINISTRATIVO

CAPO I FUNZIONIDI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63 - Criteri e modalità

Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.

Il Consiglio con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

CAPO II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 64 - Criteri e modalità

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

Il Consiglio verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni trimestrali effettuate dalla ragioneria comunale e dal sistema interno di controllo, l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani d'investimento e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.

Il Presidente iscrive all'ordine del giorno di una adunanza del Consiglio da tenersi entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'argomento di cui al precedente comma, sul quale riferisce il Sindaco e, se richiesto, il responsabile del servizio di controllo di gestione. Gli atti relativi sono trasmessi dieci giorni prima dell'adunanza ai capi gruppo, alla competente commissione consiliare e depositati in visione ai consiglieri dal giorno di convocazione dell'adunanza.

Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo :

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e, situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente;
- e) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
- f) redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa;
- g) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo e, nella persona del Presidente, alle adunanze di cui al terzo comma e, inoltre, tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta

ritenute più idonee.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

TITOLO V
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 65 - La competenza esclusiva

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi previsti dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalle leggi, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 66 - Conflitti di attribuzione

Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio, del Sindaco e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Presidente della commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto, dal Segretario comunale e da due consiglieri com.li di cui uno espressione della minoranza. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme della legge 8 giugno 1990, n 142, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Presidente del Consiglio Comunale comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 67 - Forma e contenuti

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario.

L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime parere di legittimità sull'atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione insieme con il parere espresso dal Segretario.

Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 68 - Approvazione - revoca – modifica

Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la

deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi. Gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art. 69 - Modalità generali

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, nominalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 70 e 71.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- 1) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- 2) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- 3) per i provvedimenti composti di varie parti, comma od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
- 4) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- 1) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi

presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

- 2) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, sulle eventuali proposte, di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art 70 - Votazioni in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art 71 - Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 72 - Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

1) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

2) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Le votazioni con palline, sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata deve essere espresso voto favorevole o contrario.

Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 73 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti nonché i nomi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 74 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale, di cui all'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n° 44, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dai due terzi dei consiglieri votanti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Art 75 - Norme regolamentari

Il C.C., in conformità alle leggi ed allo statuto approva appositi regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini e per il referendum consultivo.

Art. 76 - Entrata in vigore - Diffusione

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e di decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi dipendenti o ai quali il Comune partecipa e ai rappresentanti del Comune negli stessi attualmente in carica.

Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.